COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.06.2002
COM(2002) 328 definitivo

2002/0132 (COD)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale

(presentati dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante

1. INTRODUZIONE

1. Il presente documento contiene la relazione finale della Commissione presentata in risposta alla richiesta del Consiglio dei ministri GAI-ECOFIN, il quale, nella riunione del 17 ottobre 2000, ha concluso: *"Riconoscendo che la sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro può aumentare l'efficacia della lotta svolta giorno per giorno contro il riciclaggio, il Consiglio invita la Commissione a studiare, entro il 1º luglio 2001, la possibilità di presentare una proposta volta a rendere più coerenti e a rafforzare le disposizioni nazionali esistenti, a permettere agli Stati membri di dotarsi di un siffatto dispositivo e a organizzare lo scambio di informazioni."*

2. In occasione del Consiglio GAI-ECOFIN del 16 ottobre 2001, la Commissione ha presentato una relazione orale preliminare ed è stata invitata dal Consiglio ad elaborare una relazione finale entro la fine del 2001. Il presente documento costituisce la relazione finale.

2. RISULTATI DEL PROGETTO MONEYPENNY

3. La richiesta iniziale del Consiglio è stata formulata alla luce della relazione relativa al progetto "Moneypenny".

4. Il progetto Moneypenny[1] è un progetto comune attuato dai servizi doganali degli Stati membri tra il settembre 1999 e il febbraio 2000 per sorvegliare i movimenti transfrontalieri di denaro contante superiori a 10.000 euro e valutare se l'entità di tali movimenti non pregiudicasse l'efficacia dei controlli antiriciclaggio applicati dagli enti finanziari.

5. I risultati del progetto hanno dimostrato, in primo luogo, l'entità dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, movimenti che possono comportare operazioni di riciclaggio di capitali. Nel corso del progetto si è registrato infatti un importo complessivo di mezzi di pagamento equivalente a 1,6 miliardi di euro, dei quali 1,35 miliardi costituiti dai movimenti di denaro contante.

6. La relazione ha inoltre evidenziato notevoli differenze nei controlli attuati dagli Stati membri.

---

[1] Documento 9630/2/00 rev. 2 del Consiglio del 7.9.2000.

7. Nonostante la relazione costituisca un utile punto di partenza per valutare la necessità di attuare controlli sul denaro contante, è opportuno utilizzare con prudenza i dati numerici in essa contenuti. Alcuni Stati, infatti, non attuano alcun controllo e non hanno quindi potuto fornire alcun dato numerico mentre altri hanno fornito anche informazioni sugli scambi intracomunitari.

3. NECESSITÀ DI UN'AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

8. In materia di lotta al riciclaggio di capitali, la direttiva 91/308/CEE modificata[2] stabilisce disposizioni che disciplinano i controlli a livello comunitario sui movimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 15.000 euro nel caso in cui le operazioni siano effettuate da enti finanziari.

9. Invece, sebbene alcuni Stati membri abbiano istituito controlli sui movimenti di denaro contante alle loro frontiere nazionali, non esistono controlli che consentano di sorvegliare tali movimenti alle frontiere comunitarie.

10. Nonostante non sia ancora possibile quantificare l'entità del riciclaggio di capitali attraverso i movimenti di denaro contante, la quantità di denaro contante trasportata è sufficiente per costituire un rischio potenziale per gli interessi comunitari e nazionali.

11. La relazione Moneypenny non fa distinzione tra i movimenti di denaro contante intracomunitari o extracomunitari. E' comunque molto probabile che i movimenti intracomunitari, di notevole entità, siano per la maggior parte leciti e riflettano il volume ingente di scambi commerciali leciti effettuati nella Comunità, i quali sono a loro volta stimolati dalla facilitazione offerta dal mercato unico nelle vendite, nei trasferimenti, negli acquisti, ecc. L'avvento dell'euro non ha fatto altro che rafforzare questa tendenza.

12. La relazione Moneypenny ha indicato inoltre che gli attuali controlli antiriciclaggio risultano in parte inefficaci per via dell'eterogeneità dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Le forti differenze nell'approccio adottato dagli Stati membri indeboliscono la tutela a livello comunitario, con la conseguenza che permangono lacune facilmente sfruttabili dai criminali.

13. A seguito degli eventi dell'11 settembre 2001, si assiste necessariamente ad un potenziamento dei controlli sui movimenti di denaro effettuati dagli enti finanziari, il che potrebbe comportare un aumento dell'uso di denaro contante come soluzione alternativa.

14. L'integrazione economica europea, coronata dall'introduzione dell'euro, impone una riflessione diversa sulla necessità di un approccio comunitario. In passato, la frammentazione del territorio europeo, congiuntamente alla coesistenza di diverse valute nazionali, poteva giustificare la disparità tra i controlli nazionali; con l'attuale compenetrazione delle economie degli Stati membri, una simile eterogeneità è destinata a diventare un'eccezione, peraltro difficilmente giustificabile. Potrebbe

---

[2] Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77), modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

accadere, infatti, che l'attuazione di controlli rigorosi in un determinato Stato membro provochi uno spostamento dei movimenti attraverso uno Stato membro limitrofo caratterizzato da controlli deboli o inesistenti. Inoltre, l'eterogeneità dei dispositivi di controllo attuati negli Stati membri è discutibile dal punto di vista del mercato unico. Coloro che viaggiano all'interno della Comunità si trovano confrontati, passando da uno Stato all'altro, a normative diverse e quindi di difficile comprensione. Pertanto, sarebbe opportuno non solo armonizzare le dichiarazioni previste, in questo settore, dalle legislazioni nazionali alla frontiera esterna prevedendo una dichiarazione uniforme a livello comunitario, ma anche riflettere sull'utilità stessa di mantenere l'obbligo di dichiarazione nazionale (cfr. paragrafo 23 in appresso).

15. La Commissione ritiene che sia giustificato integrare la direttiva antiriciclaggio mettendo a punto un dispositivo per istituire controlli sulle consistenti somme di denaro contante che varcano la frontiera esterna della Comunità.

16. Inoltre, affinché i dispositivi di controllo siano efficaci, è necessario creare un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri interessati da movimenti sospetti. Occorre inoltre sottolineare il carattere complementare dei meccanismi di mutua assistenza amministrativa nella lotta al riciclaggio, in particolare lo scambio di informazioni multidisciplinari tra i diversi Stati membri e tra questi e la Commissione previsto nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio diretta ad istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro le attività illegali[3].

17. Sarebbe inoltre opportuno organizzare una campagna di sensibilizzazione su vasta scala per informare i viaggiatori del contenuto della normativa e degli obblighi in materia. Tale obiettivo sarà ancor più realizzabile se la normativa in questione, invece di essere eterogenea come è attualmente, si presenta come un insieme di norme uniformi.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA

18. La chiara opportunità di adottare un tale approccio in un'ottica sia preventiva che repressiva deve conciliarsi con la necessità di rispettare i principi del mercato unico, in particolare la libera circolazione dei capitali.

19. Per trovare un equilibrio tra le esigenze di controllo e quelle di tutela della libera circolazione dei capitali, occorre prestare un'attenzione particolare al campo di applicazione della proposta, al suo possibile impatto sui provvedimenti nazionali vigenti e infine alla sua forma specifica.

---

[3] Programma di lavoro della Commissione per il 2001 (programma 2001/98).

Soglia dell'intervento

20. La proposta dovrebbe completare gli attuali controlli sui trasferimenti di denaro effettuati attraverso gli enti finanziari, colmando così le lacune dovute alla mancanza di un approccio comunitario omogeneo in materia di movimenti di denaro contante. In tale contesto, dovrebbero essere controllati unicamente i movimenti di importi significativi di denaro contante e la soglia oltre la quale applicare i controlli dovrebbe essere identica a quella in vigore per gli enti finanziari (ossia 15.000 euro). Questa soglia deve essere sufficientemente alta per evitare ulteriori formalità amministrative per i viaggiatori e gli operatori economici, oltre che un onere eccessivo per le amministrazioni doganali. Ciò significa che permane il rischio di movimenti frequenti di viaggiatori che trasferiscono somme inferiori alla soglia fissata. Tuttavia, il tentativo di risolvere questo problema abbassando la soglia per scoraggiare tali movimenti comporterebbe sicuramente enormi difficoltà di applicazione a livello amministrativo.

    Questo problema (generalmente noto come "smurfing") viene risolto nella direttiva sul riciclaggio con l'obbligo di segnalazione da parte dell'operatore interessato dall'operazione finanziaria in caso di sospetto. Questa soluzione non è plausibile per i viaggiatori che trasportano denaro contante. Questo tipo di movimento può essere controllato avvalendosi dei poteri di cui godono le amministrazioni doganali per sottoporre le persone e i loro bagagli a misure di controllo, in particolare mediante tecniche di analisi dei rischi e di identificazione dei viaggiatori ad alto rischio. In ogni caso, se l'esperienza futura dovesse dimostrare che l'analisi dei rischi non costituisce lo strumento più appropriato per risolvere il problema, occorrerà prendere in considerazione la necessità di modificare e rafforzare il regolamento.

Controlli alla frontiera esterna della Comunità

21. Attualmente, gli Stati membri attuano controlli sia su diverse tipologie di movimenti (movimenti intracomunitari ed extracomunitari) sia secondo diverse modalità (ad esempio dichiarazione o analisi dei rischi).

22. A livello comunitario, è chiaro che il dispositivo può istituire controlli unicamente alla frontiera esterna. Anche a prescindere dalla questione dell'incompatibilità politica con i principi del mercato interno, le difficoltà pratiche di attuazione in una Comunità priva di frontiere interne (in particolare nello spazio Schengen e nella zona euro) escludono l'istituzione di controlli alle frontiere nazionali interne.

23. Alla luce della libera circolazione dei capitali sancita dal trattato e dell'azione comunitaria proposta per trattare in modo più efficace la possibilità di maggiori rischi derivanti dai movimenti extracomunitari di denaro contante, è essenziale che ogni misura nazionale rispetti il delicato equilibrio tra le esigenze di controllo e quelle di libera circolazione. Qualsiasi restrizione, anche l'obbligo di dichiarazione, deve portare ad un controllo solo in caso di reale necessità.

24. Nessuna disposizione comunitaria può limitare la portata dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE il quale consente agli Stati membri di adottare talune misure che abbiano un impatto sulla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, all'interno del mercato unico e della zona euro, tali misure dovrebbero essere attuate, logicamente, in modo estremamente limitato. In particolare, alla luce dell'introduzione di una dichiarazione uniforme a livello comunitario per i controlli

sui trasferimenti di denaro contante alle frontiere esterne, gli Stati membri che hanno istituito un proprio sistema nazionale di dichiarazione dovranno garantirne la compatibilità con i provvedimenti comunitari e riflettere sull'opportunità o sull'inutilità di mantenerlo.

25. Allo stesso modo, la generalizzazione dei controlli alla frontiera esterna dovrebbe sfociare nell'eliminazione dei controlli sui movimenti di denaro contante alle frontiere interne. E' evidente che gli Stati membri che hanno istituito questi sistemi di controllo dovranno decidere se mantenerli o meno.

Controlli sull'entrata e sull'uscita dei capitali

26. Il riciclaggio di capitali è un fenomeno dalle molteplici sfaccettature. L'importazione di denaro contante nella Comunità perché sia convertito in un'altra valuta è generalmente considerata come l'esempio classico del riciclaggio di capitali. Si potrebbe quindi sostenere che i controlli debbano essere applicati unicamente alle operazioni di questo tipo.

27. La realtà è invece alquanto diversa. L'esperienza degli Stati membri che applicano controlli mostra che i controlli sull'uscita di denaro contante sono spesso più importanti rispetto a quelli attuati sull'entrata. La Comunità, che è importatrice netta di droga, è quindi esportatrice di denaro contante, destinato sia a distribuire i proventi che a finanziare altre spedizioni. In alcuni Stati membri questo fenomeno si riscontra di frequente anche nel caso dei prodotti fortemente tassati, come l'alcool e il tabacco.

28. La necessità di combattere il terrorismo rende inoltre necessaria l'istituzione di controlli sui movimenti di denaro contante in uscita dal territorio. È probabile che fondi destinati a finanziare il terrorismo circolino in entrata e in uscita dal territorio comunitario. Nel momento in cui entrano in vigore diversi dispositivi contro il terrorismo, in particolare il congelamento dei beni, i gruppi terroristici dovranno ricorrere ad altre forme di finanziamento e cercheranno di evitare i rischi legati alle operazioni bancarie. Le organizzazioni terroristiche che finanziano le loro attività con la droga (o il contrabbando di prodotti fortemente tassati o contraffatti) tenteranno probabilmente di compensare la perdita di alcune somme con i profitti derivanti da nuove operazioni.

29. Ogni misura volta ad istituire controlli a livello comunitario dovrebbe quindi includere i movimenti di denaro contante sia in entrata che in uscita dalla Comunità. Nessuna misura dovrebbe incentivare gli Stati membri a mantenere i controlli intracomunitari.

5. CONTROLLI

30. L'istituzione di un sistema di controlli consentirebbe di sorvegliare i movimenti significativi di denaro contante, in entrata o in uscita dalla Comunità, senza pesare eccessivamente sui cittadini o gravare indebitamente sulle amministrazioni.

31. Gli Stati membri che applicano controlli seguono approcci molto diversi: dai sistemi fondati su una dichiarazione formale in aggiunta all'attività informativa a quelli fondati quasi esclusivamente su quest'ultima. Alcuni Stati richiedono una dichiarazione scritta, altri prevedono l'obbligo di dichiarazione nel caso in cui le dogane richiedano informazioni, altri, infine non prevedono alcuna dichiarazione. Le

grandi differenze tra le normative ne pregiudicano la comprensione da parte dei viaggiatori e, inoltre, una volta che sarà entrato in vigore il testo comunitario, potrebbero rendere difficile il mantenimento di tali normative e l'applicazione parallela delle due categorie di testi. Il cumulo delle norme comporta infatti gravi problemi pratici. Si faccia il caso di un turista il quale, venendo da uno Stato terzo, intenda visitare diversi Stati membri nel corso dello stesso viaggio. Inoltre, come indicato sopra (paragrafo 14), con l'introduzione dell'euro, la molteplicità dei livelli di controllo perde ogni giustificazione. Dal punto di vista del mercato interno e della libera circolazione dei capitali, la logica richiederebbe un sistema unico di dichiarazione, alle frontiere esterne, che verrebbe a sostituirsi, nel rispetto dell'articolo 58 del trattato CE, alla varietà e eterogeneità degli attuali approcci nazionali. Di conseguenza, il dispositivo comunitario dovrebbe rendere superflue le procedure nazionali di dichiarazione nelle operazioni extracomunitarie ed intracomunitarie (cfr. paragrafo 23 sopra).

Sistema fondato sulla dichiarazione

32. Gli Stati membri che applicano un sistema fondato sulla dichiarazione ritengono che l'obbligo di dichiarazione offra maggiore chiarezza, maggiore sicurezza e consenta di disporre di molte più informazioni giuridiche utili nella gestione dei rischi.

33. Gli Stati membri sprovvisti di un tale sistema ritengono che si rischi di creare un accumulo di documenti e di impegnare le risorse doganali mentre invece le informazioni così ottenute provengono quasi esclusivamente dai viaggiatori onesti (e non da coloro che sono effettivamente ricercati, ossia i criminali). A difesa del sistema di dichiarazione, si sostiene che non bisogna sottovalutare i suoi effetti dissuasivi e il fatto che le risorse coinvolte in pratica sono relativamente modeste rispetto ai risultati e ai vantaggi che presenta. Ciò avviene ad esempio se la soglia per l'obbligo di dichiarazione è fissata ad un livello elevato di 15.000 euro.

34. A livello comunitario, vi sono considerazioni più complesse. Visto il carattere divergente dei diversi approcci attuati e l'esperienza limitata di alcuni Stati membri nella sorveglianza dei movimenti di denaro contante, il dispositivo in questione dovrebbe risultare chiaro e consentire un'attuazione uniforme a livello della Comunità.

35. Un dispositivo fondato esclusivamente sull'attività informativa comporterebbe difficoltà di presentazione in un testo giuridico e non garantirebbe una sufficiente uniformità di approccio.

36. A fini di chiarezza, il metodo più appropriato per garantire uniformità nei controlli può essere considerato quello fondato su un approccio uniforme che preveda un'adeguata informazione ai viaggiatori, un obbligo generale di dichiarazione, una soglia comune ed un formulario comune, semplice ed utilizzabile in tutti gli Stati membri. Dal momento che, logicamente, si trarranno le conseguenze da questa iniziativa di armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri dovranno riflettere sulla necessità di continuare ad imporre ai viaggiatori l'obbligo di dichiarazione dei movimenti extracomunitari ed intracomunitari di denaro contante a livello nazionale.

Controlli doganali

37. Qualsiasi sistema istituito a livello comunitario dovrebbe garantire il potere di attuare controlli efficaci sui movimenti di denaro a tutte le amministrazioni di controllo degli Stati membri che attualmente, in virtù della loro legislazione nazionale, non dispongono di tali competenze.

38. Ciò comporta non solo il potere di gestire e controllare il sistema di dichiarazione ma anche di introdurre sanzioni che siano proporzionali al reato commesso. È essenziale prevedere la possibilità di trattenere, per un periodo limitato, il denaro contante, generalmente per consentire di raccogliere informazioni nei casi di dubbio (in particolare se il denaro contante è destinato ad uscire dal territorio).

39. Tuttavia, ogni eventuale proposta dovrà rispettare la libera circolazione dei capitali e ogni provvedimento adottato di seguito dovrà essere circoscritto ai movimenti sospetti. Il dispositivo è quindi concepito in modo tale da individuare i movimenti sospetti garantendo che vengano trattati conformemente alla legislazione comunitaria o nazionale pertinente.

40. Appare quindi logico che il luogo in cui depositare le dichiarazioni siano le dogane. Queste dispongono di servizi alle frontiere esterne e il trattamento delle dichiarazioni rientra tra le loro normali attività. Si tratta della soluzione più pratica per i cittadini e non inciderebbe troppo sulle risorse degli Stati membri. Le dogane dispongono non solo dell'esperienza necessaria per scambiarsi questo tipo di informazioni ma anche di procedure già consolidate per garantire la rapidità e la sicurezza degli scambi di informazioni.

41. Ove possibile, lo scambio di informazioni dovrebbe fondarsi sui sistemi e sui dispositivi giuridici esistenti. In questo modo si potrà limitare la necessità di elaborare una nuova normativa e si ridurranno al minimo le formalità e i costi di tipo amministrativo, pur nel rispetto di un alto livello di sicurezza. Questa posizione predilige il ricorso alle attuali formule di mutua assistenza doganale e al loro quadro giuridico.

42. Le informazioni pertinenti raccolte dalle dogane potrebbero essere condivise, se necessario, con l'organo nazionale di controllo finanziario responsabile del riciclaggio di capitali da una parte, e con l'amministrazione doganale dello Stato membro interessato dai movimenti sospetti dall'altra. Inoltre, se le informazioni appropriate venissero condivise con la Commissione, si potrebbe contribuire ad arginare i rischi per gli interessi finanziari della Comunità.

43. Occorrerebbe altresì riflettere sull'utilità di scambiare informazioni con i paesi terzi nei casi gravi ed in particolare qualora si dovessero constatare azioni terroristiche. In questo ambito, si potrebbero stipulare particolari disposizioni amministrative con i principali partner della Comunità.

6. CONCLUSIONI

44. In un contesto caratterizzato da una preoccupazione crescente nei confronti del riciclaggio di denaro, in particolare visto il ruolo che esso svolge nel finanziamento della criminalità e del terrorismo internazionali, è opportuno adottare un approccio comunitario in materia di sorveglianza dei movimenti di denaro contante.

45. Tenuto conto del diverso grado di esperienza degli Stati membri, ogni futuro approccio dovrà avvalersi del raffronto tra le esperienze, le informazioni e le tecniche di gestione dei rischi utilizzate in questo settore.

46. Il futuro sistema dovrà essere valutato ad una data opportuna per garantirne la pertinenza.

47. In tale contesto, la Commissione sottopone quindi al Consiglio una proposta di regolamento in materia.

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1 Contesto generale

Nel marzo 1999 il gruppo "Cooperazione doganale" del Consiglio ha deciso di attuare un'azione comune di sorveglianza doganale destinata ad individuare i flussi transfrontalieri di denaro contante e a raccogliere i relativi dati statistici fino a quel momento lacunosi. Il progetto Moneypenny, al quale hanno partecipato tutti gli Stati membri, si è svolto dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Il progetto ha consentito di individuare una quantità considerevole di movimenti transfrontalieri di denaro contante e di altre attività liquide. Tali movimenti, legati al crimine organizzato, risultavano particolarmente sostanziali negli Stati membri dotati di una legislazione relativa ai controlli sui flussi di denaro contante. La relazione Moneypenny concludeva che sarebbe stato opportuno che l'Unione colmasse alcune lacune legislative ed esortasse gli Stati membri sprovvisti di una legislazione pertinente ad adottarla, ai fini di una lotta efficace e coordinata contro la criminalità organizzata.

Il Consiglio Jumbo del 17 ottobre 2000 ha invitato la Commissione a valutare se l'efficacia della lotta quotidiana attuata contro il riciclaggio nell'Unione avrebbe potuto effettivamente essere rafforzata da un dispositivo comunitario fondato su controlli doganali più generalizzati dei flussi di denaro contante nonché sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione.

Su richiesta dell'ultimo Consiglio Jumbo del 16 ottobre 2001, la Commissione ha portato avanti l'elaborazione di una relazione analitica. Questo documento esamina se e in quali condizioni sia possibile e auspicabile attuare un sistema di controllo a livello comunitario nel settore. Le sue conclusioni indicano che un siffatto controllo potrebbe completare in modo utile la legislazione antiriciclaggio attualmente in vigore nell'Unione. I principali elementi di questa relazione sono illustrati in appresso.

1.2 Opportunità di una politica comunitaria

In materia di lotta al riciclaggio di capitali, la direttiva 91/308/CEE modificata[1] stabilisce disposizioni che disciplinano i controlli, a livello comunitario, sui movimenti di denaro di importo pari o superiore a 15.000 euro nel caso in cui le operazioni siano effettuate da enti finanziari

Mentre alcuni Stati membri hanno istituito controlli sui movimenti di denaro contante alle frontiere nazionali, altri non attuano alcun controllo di questo tipo. La quantità di denaro contante trasportata è sufficientemente elevata da costituire un rischio potenziale per gli interessi comunitari e nazionali. La relazione Moneypenny ha indicato inoltre che i controlli antiriciclaggio esistenti risultavano in parte inefficaci per via dell'eterogeneità dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Le forti differenze nell'approccio adottato dagli

[1] Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77), modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

Stati membri indeboliscono quindi la tutela effettivamente garantita a livello comunitario. A seguito degli eventi dell'11 settembre 2001, si assiste necessariamente ad un potenziamento dei controlli sui movimenti di denaro effettuati dagli enti finanziari, il che potrebbe comportare un aumento dell'uso di denaro contante come soluzione alternativa.

La Commissione ritiene che sia giustificato integrare la direttiva antiriciclaggio mettendo a punto un dispositivo per istituire controlli sulle consistenti somme di denaro contante che varcano la frontiera esterna della Comunità. Inoltre, affinché i dispositivi di controllo siano efficaci, appare necessario creare un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri interessati dai movimenti sospetti e la Commissione.

1.3 Aspetti operativi della lotta contro il riciclaggio

La chiara opportunità di un tale approccio in un'ottica sia preventiva che repressiva deve conciliarsi con la necessità di rispettare i principi del mercato unico, in particolare la libera circolazione dei capitali.

1.3.1. La proposta dovrebbe completare i controlli sui trasferimenti di denaro effettuati attraverso gli enti finanziari, colmando così le lacune dovute alla mancanza di un approccio comunitario omogeneo in materia di movimenti di denaro contante. In tale contesto, dovrebbero essere controllati unicamente i movimenti di importi significativi di denaro contante e la soglia oltre la quale applicare i controlli dovrebbe essere identica a quella in vigore per gli enti finanziari (ossia 15.000 euro).

1.3.2. L'istituzione di un dispositivo di controllo consentirà di sorvegliare i movimenti significativi di denaro contante, in entrata o in uscita dall'Unione, senza pesare eccessivamente sui cittadini né aumentare gli oneri amministrativi. Gli Stati membri che applicano controlli seguono approcci molto diversi: dal sistema fondato su una dichiarazione formale unitamente all'attività informativa a quelli fondati quasi esclusivamente su quest'ultima. Alcuni Stati richiedono una dichiarazione scritta, altri prevedono l'obbligo di dichiarazione nel caso in cui le dogane richiedano informazioni, altri infine non prevedono alcuna dichiarazione.

Gli Stati membri che applicano un sistema fondato sulla dichiarazione ritengono che l'obbligo di dichiarazione offra maggiore chiarezza, maggiore sicurezza e consenta di disporre di un maggior numero di informazioni giuridiche utili nella gestione dei rischi.

Gli Stati membri sprovvisti di un tale sistema, spesso fautori dell'analisi dei rischi, ritengono che si rischi di creare un accumulo di documenti e di impegnare le risorse doganali, mentre le informazioni così ottenute provengono quasi esclusivamente dai viaggiatori onesti (e non dai criminali che si vorrebbero individuare). A difesa del sistema di dichiarazione si sostiene che non bisogna sottovalutare i suoi effetti dissuasivi e il fatto che le risorse coinvolte sono in pratica relativamente modeste rispetto ai risultati e ai vantaggi che presenta. Ciò avviene ad esempio se la soglia per l'obbligo di dichiarazione è fissata ad un livello elevato.

A livello comunitario, tenuto conto del carattere divergente dei diversi approcci attuati e dell'esperienza limitata di alcuni Stati membri in fatto di controllo dei movimenti di denaro contante, un eventuale sistema comune dovrebbe avere essenzialmente due obiettivi: risultare chiaro e consentire un'attuazione uniforme in tutta l'Unione. Invece, un sistema fondato esclusivamente sull'attività informativa,

autorizzando pratiche diverse tra le singole amministrazioni doganali, non garantirebbe una sufficiente uniformità di approccio.

A fini di chiarezza, il metodo più appropriato per garantire uniformità nei controlli sembra essere quello fondato su un approccio uniforme che comporti un'adeguata informazione ai viaggiatori, un obbligo generale di dichiarazione, una soglia comune ed un formulario comune, semplice ed utilizzabile in tutti gli Stati membri.

1.3.3. Finora, gli Stati membri che hanno effettuato controlli alle loro frontiere nazionali si sono basati sull'articolo 58 del trattato CE. E' chiaro che l'adozione di un sistema omogeneo di protezione delle frontiere esterne della Comunità, congiuntamente al rafforzamento degli strumenti comunitari di lotta contro il riciclaggio, metterà in discussione la legittimità di tali controlli, o, perlomeno, li renderà accessori. Essi sono, tra l'altro, difficilmente compatibili con lo spirito e i principi stessi del mercato interno, in particolare dall'introduzione della moneta unica.

1.4. Ruolo delle dogane

Qualsiasi sistema istituito a livello comunitario dovrebbe garantire alle amministrazioni di controllo degli Stati membri che attualmente, in virtù della loro legislazione nazionale, non controllano i movimenti di denaro contante, il potere di effettuare controlli efficaci.

Ciò comporta non solo il potere di gestire e controllare il sistema di dichiarazione ma anche di introdurre sanzioni che siano proporzionali al reato commesso. È essenziale prevedere la possibilità di trattenere, per un periodo limitato, il denaro contante, generalmente per consentire di raccogliere informazioni nei casi di dubbio (in particolare se i flussi finanziari sono diretti verso paesi terzi).

Tuttavia, un'eventuale proposta dovrà rispettare la libera circolazione dei capitali e ogni provvedimento adottato di seguito dovrà essere circoscritto ai movimenti sospetti. Il sistema dovrà quindi essere concepito in modo tale da poter individuare i movimenti sospetti e consentire che vengano trattati conformemente alla legislazione, comunitaria o nazionale, pertinente.

Appare quindi logico che il luogo in cui depositare le dichiarazioni siano le dogane. Queste dispongono di servizi alle frontiere esterne e il trattamento delle dichiarazioni rientra tra le loro normali attività. Le loro competenze includono il controllo degli oggetti di valore (oro, diamanti, ecc.), che possono sostituire il denaro contante. Il ricorso alle dogane è la soluzione più pratica per i cittadini e non incide troppo sulle risorse degli Stati membri. Le dogane dispongono non solo dell'esperienza necessaria per lo scambio di questo tipo di informazioni ma anche di procedure già consolidate per garantire la rapidità e la sicurezza delle comunicazioni. Le informazioni pertinenti raccolte dalle dogane dovranno essere condivise, se necessario, con l'organo nazionale di controllo finanziario responsabile del riciclaggio di capitali. Occorre altresì dedicare una specifica attenzione allo scambio di informazioni con i paesi terzi nei casi gravi ed in particolare quando si dovessero constatare legami con il terrorismo. In questo ambito, si dovrebbero poter convenire particolari disposizioni amministrative con i principali partner dell'Unione.

2. OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO

L'articolo 1 sancisce il principio dell'obbligo di dichiarazione sia in entrata che in uscita dal territorio doganale della Comunità e definisce il suo campo di applicazione. Esso indica che solo i movimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 15.000 euro sono soggetti all'obbligo di dichiarazione.

Il testo definisce inoltre il suo campo di applicazione geografico. Questo corrisponde essenzialmente al territorio doganale della Comunità. A fini di complementarità con la direttiva 91/308, sono previste inoltre disposizioni specifiche per le parti del territorio doganale non soggette alla direttiva. Sia in queste parti che nel territorio doganale comunitario, il movimento di denaro contante è soggetto in linea di principio all'obbligo di dichiarazione, il quale si applica sia in entrata che in uscita. Per questo motivo, l'amministrazione doganale è quella più idonea ad assicurare il rispetto di questa regola sia dal punto di vista geografico che operativo.

Viene definita inoltre la forma dell'obbligo di dichiarazione, il cui mancato rispetto comporta la non validità della stessa. Imponendo l'uso di un formulario unico, le amministrazioni doganali otterranno una maggiore sinergia e un più facile scambio di informazioni.

Per evitare ogni eventuale incertezza, viene precisato che, anche se la dichiarazione può essere presentata all'attraversamento della frontiera, non può essere presentata a posteriori. Si tratta di una regola necessaria ai fini dell'efficacia dei controlli.

L'obbligo di dichiarazione si applica alla persona che trasporta la somma in questione, a prescindere che si tratti o meno del proprietario.

L'articolo 2 contiene le definizioni necessarie ai fini di una interpretazione uniforme del regolamento. Tra queste definizioni, quella di "autorità competenti" include i servizi doganali, come primi interessati, ma anche i servizi non doganali, quali la polizia e così via, che contribuiscono, in virtù della loro missione, all'attuazione del regolamento e quindi alla ricezione e al controllo di tali dichiarazioni. Riguardo alla definizione di denaro contante, essa risponde all'intento di includere tutte le attività fungibili.

L'articolo 3 contiene le disposizioni da applicare in materia di scambio di informazioni. Esso sancisce il principio della trasmissione di pieno diritto delle informazioni raccolte nel corso del controllo. Queste informazioni sono sempre accessibili, da un lato ai servizi doganali degli Stati membri (Stato membro di residenza e Stato membro di origine e di destinazione secondo il caso) e, dall'altro, alle autorità degli stessi Stati responsabili della lotta contro il riciclaggio. Nel caso in cui appaia che le operazioni di riciclaggio riguardino il prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le suddette informazioni sono trasmesse alla Commissione.

L'articolo 4 attribuisce ai funzionari delle amministrazioni doganali i poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli.

L'articolo 5 completa questi poteri prevedendo l'imposizione di sanzioni. In questo articolo sono menzionate unicamente le sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento dell'obbligo di dichiarazione, mentre non vengono trattate le sanzioni motivate da azioni di riciclaggio che potrebbero emergere dai controlli doganali previsti nel presente progetto di regolamento. Tali azioni sono disciplinate infatti da un regime giuridico particolare, ben distinto dal diritto doganale comunitario. In questo regime giuridico sono contemplate, ad

esempio, le sanzioni già previste dalla legislazione comunitaria[2], nonché dalla legislazione in corso di elaborazione in materia (ad esempio il progetto di regolamento finalizzato ad integrare disposizioni amministrative e sanzioni nel settore delle spese dirette[3]).

Si osserva che il testo in questione limita l'entità delle sanzioni. L'assenza di un limite avrebbe infatti consentito agli Stati membri di comminare ammende di un importo talmente elevato da mettere seriamente a repentaglio, persino violare, il principio di libera circolazione dei capitali.

L'articolo 6 disciplina la situazione particolare dei movimenti di denaro contante legati al terrorismo. Questa disposizione consente di trasmettere a paesi terzi, a determinate condizioni, le informazioni raccolte sulla base della dichiarazione di cui all'articolo 1.

---

2 Cfr. il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

3 Cfr. il Programma d'azione per 2001-2003 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e alla lotta contro le frodi: obiettivo 1.2.2 (COM(2001) 254 def.).

2002/0132 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 135,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) Il riciclaggio di capitali effettuato attraverso movimenti transfrontalieri di denaro costituisce una minaccia per la sicurezza e gli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità. Tale minaccia può essere contrastata in modo efficace dalle amministrazioni doganali. Queste sono infatti presenti alle frontiere, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno accumulato notevole esperienza in materia. Le dogane sono peraltro in grado di controllare sia il denaro contante che le merci preziose che ne sono un sostituto.

(2) Inoltre, le amministrazioni doganali sono già pratiche della cooperazione internazionale ed in particolare dello scambio di informazioni, grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[4] e della convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali[5].

(3) Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altre istanze internazionali. Ad esempio, in seno all'OCSE, la raccomandazione n. 22 del Gruppo di azione finanziaria internazionale esorta gli Stati membri ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante.

---

1 GU C …
2 GU C …
3 GU C …
4 GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
5 GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(4) L'attuazione della cooperazione doganale è resa necessaria dal fatto che attualmente solo una parte delle operazioni di riciclaggio di capitali è soggetta alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite[6], la quale si applica unicamente agli enti finanziari, agli enti creditizi e a talune attività professionali.

(5) Ne consegue che consistenti somme di denaro di dubbia provenienza, che entrano nella Comunità o escono dalla medesima, sfuggono a questo meccanismo di individuazione. Alcuni Stati membri si sono dotati di strumenti giuridici che consentono ai loro uffici doganali di controllare le somme in questione, senza che queste iniziative siano regolate dalla Comunità. Altri Stati membri, invece, non dispongono di tali strumenti. Le probabilità di individuare operazioni di riciclaggio variano, pertanto, a seconda degli Stati membri attraverso i quali tali somme di denaro sono importate. Ciò comporta un indebolimento della qualità della protezione dal riciclaggio alle frontiere esterne.

(6) Appare quindi opportuno, sulla base dell'articolo 135 del trattato, che ora consacra espressamente la cooperazione doganale, completare il sistema normativo attuale avvalendosi dei meccanismi della medesima. In questo modo, da un lato sono armonizzati i metodi di controllo istituiti dalle legislazioni nazionali e dall'altro si offre la possibilità a tutte le amministrazioni doganali della Comunità di raccogliere informazioni nel momento in cui somme di denaro contante di importo pari a quello previsto dalla direttiva 91/308/CEE entrano o escono dal territorio doganale della Comunità. Pertanto, l'imposizione di un obbligo di dichiarazione costituisce il metodo più adeguato per raccogliere questo tipo di informazioni. In caso di sospetto, le informazioni verrebbero trasmesse alle autorità che, in virtù della direttiva 91/308/CEE, coordinano la lotta contro il riciclaggio.

(7) È quindi opportuno introdurre il principio dell'obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro contante alle frontiere esterne. Questo principio costituisce infatti il metodo più efficace per controllare atti che possono offrire la possibilità di aggirare le norme, comunitarie e nazionali, in materia di riciclaggio. Tuttavia, per poter concentrare l'azione delle autorità sui casi significativi di riciclaggio, l'obbligo di dichiarazione si deve applicare unicamente ai movimenti di importo pari o superiore a quindicimila euro.

(8) Occorre anche prescrivere, a pena di nullità, anche la forma della dichiarazione. Imponendo per la dichiarazione l'uso di un formulario unico, le amministrazioni doganali otterranno una maggiore sinergia e un più facile scambio di informazioni. Visto lo scopo di prevenzione e il carattere deterrente della dichiarazione, essa non può essere presentata dopo l'attraversamento della frontiera esterna. È opportuno quindi determinare il momento in cui bisogna adempiere tale formalità. Infine, va precisato che titolare dell'obbligo di dichiarazione è la persona che trasporta la somma, a prescindere che si tratti o meno del proprietario.

---

[6] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(9) Ai fini di un'interpretazione uniforme del presente regolamento, sono opportune talune definizioni. La nozione di “autorità competenti” deve includere non solo le amministrazioni doganali, principali responsabili dell'attuazione della normativa in oggetto, ma anche gli uffici non doganali che contribuiscono all'attuazione del presente regolamento in virtù dei loro compiti e dell'organizzazione amministrativa di ciascuno Stato membro. Ciò vale per i casi in cui uffici non doganali, come la polizia e le guardie di frontiera, siano preparati alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni. La definizione di denaro contante deve rispondere all'intento di includere tutti gli strumenti finanziari e monetari fungibili.

(10) Quanto alla delimitazione geografica del campo di applicazione, conformemente al trattato CE, e in particolare all'articolo 299, paragrafi 3, 4, e 6, lettera c), la direttiva 91/308/CEE non si applica ad alcuni Stati o territori europei, come Monaco, le isole Normanne e l'isola di Man. Occorre pertanto essere vigili in merito al rischio di riciclaggio derivante da tali Stati e territori e prevedere norme speciali al loro riguardo. Per essi deve essere previsto l'obbligo di dichiarazione, sia in entrata che in uscita, indipendentemente dal fatto che il movimento sia effettuato con il resto della Comunità o con un paese terzo.

(11) A fini di coerenza tra il presente regolamento e il diritto nazionale vigente in materia di riciclaggio, è opportuno prevedere la trasmissione di diritto delle informazioni raccolte nel corso dei controlli. Le informazioni devono essere accessibili agli uffici doganali dello Stato membro di residenza, da una parte, e dello Stato membro di origine o di destinazione, dall'altra, nonché alle autorità degli stessi Stati membri preposte alla lotta contro il riciclaggio. Ove necessario, le informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione. Occorre inoltre prevedere la trasmissione di alcune informazioni qualora sussistano sospetti relativi a movimenti reiterati di somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata.

(12) Le amministrazioni doganali devono poter disporre dei poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli.

(13) I poteri delle amministrazioni doganali devono essere completati dall'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni. Tuttavia, si devono prevedere unicamente sanzioni da irrogare in caso d’inadempimento dell'obbligo di dichiarazione, escludendo quelle contro le attività di riciclaggio che potrebbero emergere dai controlli doganali previsti dal presente regolamento. Anche se occorrono sanzioni effettivamente dissuasive, il loro ammontare deve essere limitato. L’assenza di un limite consentirebbe infatti agli Stati membri di irrogare ammende di un importo talmente elevato da mettere seriamente a repentaglio, o persino violare, il principio della libera circolazione dei capitali.

(14) Occorre prevedere la possibilità, in caso di movimenti di denaro contante legati al terrorismo, di trasmettere a paesi terzi, a determinate condizioni, le informazioni raccolte.

(15) Il presente regolamento non osta all'applicazione di norme generali o particolari di cooperazione amministrativa, in particolare in materia di dogane o di tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente quando tali norme possono migliorare o rafforzare i meccanismi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento.

(16) Poiché gli scopi del presente regolamento, ossia il rafforzamento della cooperazione doganale ai fini della lotta contro il riciclaggio, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obbligo di dichiarazione

1. Ogni persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità e trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro è soggetta ad obbligo di dichiarazione conformemente al presente regolamento.

   Ogni persona fisica che entra o esce da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applica la direttiva 91/308/CEE e che trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro è soggetta al suddetto obbligo di dichiarazione.

2. L'obbligo di dichiarazione è adempiuto solo se la persona di cui al paragrafo 1 ha compilato il formulario di dichiarazione di cui all'allegato e l'ha consegnato presso l'ufficio doganale dello Stato membro attraverso il quale è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità o da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applica la direttiva 91/308/CEE.

   Detto obbligo, inoltre, è adempiuto solo se le informazioni sono esatte e complete.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) "territorio doganale della Comunità", il territorio degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[7],

2) "autorità competenti", le autorità doganali degli Stati membri e le altre autorità preposte all'applicazione del presente regolamento,

3) "denaro contante":

   a) denaro contante (banconote e monete),

[7] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 2.

b) “travellers' cheques”/assegni postali,

c) qualsiasi strumento finanziario o monetario, anonimo o al portatore, da chiunque emesso e convertibile in danaro contante, in particolare i valori mobiliari o altri titoli di credito.

Articolo 3

Trasmissione di informazioni

1. In presenza d’indizi o circostanze che facciano supporre che il denaro contante trasportato sia destinato ad azioni di riciclaggio, le informazioni ottenute mediante la dichiarazione prevista all'articolo 1, o nel corso di un successivo controllo, sono trasmesse di diritto alle autorità competenti dello Stato membro di residenza della persona di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale detta persona è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità.

   Le informazioni sono inoltre trasmesse alle autorità nazionali di cui all’articolo 6 della direttiva 91/308/CEE, responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali nello Stato membro attraverso il quale la persona è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità

   Qualora appaia che le operazioni di riciclaggio riguardino il prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

2. Qualora indizi o circostanze indichino che somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all'articolo 1 sono trasportate, a fini di riciclaggio, in modo reiterato da una persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità o da parti del territorio doganale della Comunità non soggette alla direttiva 91/308/CEE, il nome della persona, la sua nazionalità, il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato nonché gli indizi o le circostanze citati possono anch'essi essere trasmessi alle autorità competenti e, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alla Commissione.

3. Le disposizioni di cui ai titoli V e VI del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio si applicano in quanto compatibili alla trasmissione delle informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Poteri delle autorità competenti

Al fine di controllare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, anche in assenza di precedenti indizi che lascino supporre un’infrazione, le autorità competenti possono sottoporre a misure di controllo le persone e i loro bagagli, interrogare le persone in merito all'origine delle somme di denaro contante scoperte in tale circostanza e trattenere, per via amministrativa, tali somme di denaro.

Le somme non possono essere trattenute oltre i tre giorni lavorativi, termine prorogabile in conformità del diritto nazionale. La durata della ritenzione è comunque strettamente limitata alle esigenze dell'inchiesta.

Articolo 5

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni da applicare in caso di riciclaggio, gli Stati membri provvedono affinché, secondo la loro legislazione nazionale, sia avviato un procedimento nei confronti delle persone responsabili, qualora, a seguito di un controllo o di un'ispezione attuati in forza del presente regolamento, sia accertato che l'obbligo di dichiarazione previsto all'articolo 1 non è stato rispettato.

   Detto procedimento deve essere tale da produrre, secondo le norme nazionali, effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione costituita dall'assenza di dichiarazione oppure dalla presentazione di una dichiarazione inesatta o incompleta, in modo da scoraggiare efficacemente altre infrazioni della stessa natura.

2. L'importo delle ammende comminate in virtù dei procedimenti di cui al paragrafo 1 non può eccedere un quarto della somma trasportata.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, le sanzioni da applicare in caso d'inadempimento dell'obbligo della dichiarazione.

Articolo 6

Relazioni con i paesi terzi

1. In presenza d'indizi o circostanze che facciano supporre che il denaro contante trasportato sia destinato ad operazioni di riciclaggio effettuate da gruppi terroristici o a favore dei medesimi, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essere comunicate ad un paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli scambi di informazioni realizzati, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con paesi terzi, qualora ciò rivesta un interesse particolare per il buon andamento della lotta contro il riciclaggio attuata in conformità del presente regolamento e qualora dette informazioni rientrino nel campo di applicazione dello stesso.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

ALLEGATO

FORMULARIO PER LA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di trasportare somme di denaro, titoli o valori indicati di seguito per un importo totale pari o superiore a 15.000 euro.

TIPO DI DICHIARAZIONE	ALL'ENTRATA NELLA COMUNITÀ	Sì/no **(*)**		
	ALL'USCITA DALLA COMUNITÀ	Sì/no **(*)**		
DICHIARANTE	COGNOME + NOME			
	Indirizzo (domicilio principale)			
	Nazionalità			
	Data di nascita			
	Luogo di nascita			
IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO DEI FONDI (in caso di trasferimento per conto terzi)	COGNOME + NOME			
	Indirizzo (domicilio principale)			
	Nazionalità			
BENEFICIARIO DEI FONDI	COGNOME + NOME			
	Indirizzo (domicilio principale)			
	Nazionalità			
		(*)	**IMPORTO**	**VALUTA**
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE SOMME, TITOLI E VALORI:	Banconote, monete	Sì/no		
	Travellers' cheques/assegni postali	Sì/no		
	Qualsiasi altro strumento finanziario o monetario, anonimo o al portatore, come i valori mobiliari e altri titoli di credito	Sì/no		
		TOTALE	**(in euro)**	
USO DEI FONDI		. . .		
ITINERARIO	Paese d'origine/ Stato membro di partenza			
	Paese di provenienza/Stato membro di uscita			
	Stato membro/paese di destinazione finale			
MODO DI TRASPORTO	AEREO	Sì/no		
	MARITTIMO	Sì/no		
	STRADALE	Sì/no		
	FERROVIARIO	Sì/no		

(*) Cancellare la dicitura inutile

In caso di informazioni inesatte o incomplete, si considera che il firmatario non abbia adempiuto l'obbligo di dichiarazione.

- Luogo, data e firma ….